



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 11 Marzo 2022.

La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 9 Aprile 2022 per decorrenza dei termini.

Codognè, lì 20 aprile 2022

**Il Responsabile del Servizio
f.to (dott. Vendramini Mario)**



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

Regolamento per l'armamento della Polizia Locale

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI		CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI
1	Disposizioni generali	11	Prelevamento e versamento dell'arma
2	Tipo delle armi in dotazione	12	Doveri dell'assegnatario
3	Strumenti di autotutela in dotazione	13	Custodia delle armi
4	Numero delle armi in dotazione	14	Sostituzione delle munizioni
	CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA		CAPO IV ADDESTRAMENTO
5	Servizi svolti con armi	15	Addestramento al tiro
6	Assegnazione dell'arma	16	Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
7	Modalità di porto dell'arma		CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
8	Esenzione del porto dell'arma	17	Norme integrative
9	Servizi di collegamento e di rappresentanza	18	Norme abrogate
10	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto	19	Pubblicità del regolamento
		20	Entrata in vigore

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, disciplina le dotazioni di armi ed i servizi armati degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, come previsto dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65, della Legge Regionale Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 e della relativa Deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2689 s.m.i., nonché della normativa vigente in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto e custodia delle armi e munizioni.
2. Il presente regolamento disciplina anche, in attuazione alla vigente normativa regionale, l'assegnazione e il porto di altro materiale in dotazione personale non idoneo ad arrecare offese alla persona.
3. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, sia essa dolosa o colposa, ovvero altre disposizioni che regolano la presente materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione per difesa personale agli addetti del Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico, con caricatore di riserva, scelte tra i modelli del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che per il personale femminile.
2. Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore è prevista la dotazione della sciabola. Per il Comandante/Responsabile e tutto il personale appartenente alla categoria degli Ufficiali la sciabola è dotazione individuale, mentre per il restante personale costituisce dotazione di reparto. La sciabola sarà un simulacro di arma, sprovvista di capacità di recare offesa alla persona.

Art. 3 – Strumenti di autotutela in dotazione

1. Gli appartenenti al Servizio della Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono altresì dotati dei seguenti strumenti di autotutela:
 - a) Giubbotto antiproiettile;
 - b) Spray antiaggressione al peperoncino conforme alla vigente normativa nazionale;
 - c) Mazzetta di segnalazione;
 - d) Bastone estensibile;
 - e) Casco operativo;
 - f) Guanti anti-taglio;
 - g) Scudo di protezione;
 - h) Cuscino per TSO;
 - i) Bodycam;
2. La mazzetta di segnalazione ed il bastone estensibile dovranno essere stati approvati dal Banco Nazionale di Prova per le Armi Portatili o altro ente abilitato a dichiarare la non idoneità ad arrecare danni alle persone.

Art. 4 - Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione del Servizio di Polizia Locale con il relativo munizionamento, fissato con provvedimento del Sindaco, che lo affida in carico al Comandante/Responsabile, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o di almeno un'arma come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'art. 6.
2. Il numero delle sciabole corrisponde al numero degli appartenenti al Servizio, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per altri casi di ritiro dell'arma previsti dalla vigente normativa.
3. Il Comandante/Responsabile denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 - Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti, in possesso della qualifica di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.
2. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

Art. 6 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni (una scatola da 50 colpi), è assegnata di norma in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale subordinati al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Qualifica di Agente di P.S. ex dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - b) Dei requisiti psico-attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare l'assegnatario dovrà essere in possesso del certificato anamnestico di idoneità previsto dall'art. 3 del D.M. 28 aprile 1998;
 - c) Dell'idoneità al maneggio dell'arma rilasciata dal Tiro a Segno Nazionale;
 - d) L'arma è assegnata in via continuativa con provvedimento del Comandante/Responsabile, comunicato al Prefetto di Treviso. Al Comandante/Responsabile l'arma è assegnata con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Treviso.
2. I requisiti di cui al comma precedente lettera b) possono essere verificati dal Comandante, con provvedimento anche non motivato per ragioni di privacy, ogni volta se ne presenti la necessità, in particolare:
 - a) Qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - b) Qualora riceva dal medico competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;
3. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 2, il Comandante/Responsabile può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma;
4. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dall'art. 4 del Decreto del Ministro della Salute 28 aprile 1998 e s.m.i., confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante/Responsabile dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario, viceversa, se gli accertamenti attestino il venir meno dei requisiti, il Comandante/Responsabile dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.
5. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, rilasciato dal Comandante/Responsabile, che lo stesso è tenuto a portare con sé.
6. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dall'orario di servizio all'interno del territorio comunale (o del territorio dei comuni convenzionati), nonché di raggiungere il proprio domicilio, anche se situato fuori dal territorio comunale in cui si presta servizio, e viceversa di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

Art. 7 - Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, salvo diverso ordine.
2. Nei casi in cui, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, porteranno l'arma in modo non visibile.
3. Il Comandante/Responsabile del Servizio, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.
4. Il personale che svolge servizio interno è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina ma ha l'obbligo di tenere la stessa in immediata disponibilità;
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 8 – Esenzione dal porto dell'arma

1. Con disposizione del Comandante/Responsabile, possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione al personale quegli appartenenti al Servizio che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore;
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, ect.) le cui peculiari caratteristiche dei luoghi consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

Art. 9 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in servizio di rappresentanza esplicito fuori dal territorio di competenza o partecipanti a cerimonie che si svolgono fuori dal territorio comunale sono autorizzati a portare la sciabola.

Art. 10 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Treviso ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il luogo di custodia a seguito del provvedimento di assegnazione e previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 6, nell'apposito registro.
2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando:
 - a) sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - b) siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - c) quando viene a mancare la qualifica di Agente di P.S.;
 - d) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - e) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto di Treviso o del Comandante/Responsabile di cui al precedente art. 6 del presente regolamento.
3. Le armi, di cui all'art. 2, ed il relativo munizionamento, sono prelevate presso il luogo di custodia prima dell'inizio del servizio e versate al termine dello stesso. Le armi dovranno essere riposte all'interno dell'armadio blindato e nelle apposite cassette personali con chiave, da ogni addetto al Servizio di Polizia Locale assegnatario.
4. Una copia delle chiavi degli armadi blindati sono conservate dal Comandante/Responsabile.
5. Le operazioni di prelievo e versamento vengono registrate nell'apposito registro a cura del consegnatario dell'arma. I registri possono essere tenuti anche in forma elettronica ed automatizzata ivi compresa la firma digitale.
6. Sui registri non si possono effettuare cancellazioni; gli eventuali errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
7. Il Comandante/Responsabile verifica la regolarità dei registri, delle operazioni di movimentazione delle armi e delle munizioni.

Art. 12 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - d) segnalare immediatamente al Comandante/Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13;
 - g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni:
 - qualora il fatto sia accaduto durante il servizio o all'interno del territorio di competenza, all'Ufficiale di turno ed al Comandante/Responsabile che informerà i competenti Organi/Uffici di Polizia;
 - qualora tale fatto sia avvenuto fuori dal territorio di competenza, agli Organi/Ufficio di Polizia territorialmente competenti dandone contestuale avviso al Comandante/Responsabile del Comando.
2. L'appartenente al Servizio al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve altresì:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei;
 - b) mantenere l'arma priva di colpo in canna fintanto la situazione operativa non lo richieda;
 - c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona;
 - d) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
 - e) astenersi di tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili; è consentito al personale autorizzato ad operare in abito civile di occultare l'arma all'interno di un marsupio con apposita fondina da portate contestualmente allacciato.
3. La violazione dei doveri indicati ai precedenti commi, salvo ipotesi di reato, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

Art. 13 - Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari, comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura tipo a cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante/Responsabile e in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 14 - Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 15 - Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comandante/Responsabile provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio P.L. in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.
3. È facoltà Comandante/Responsabile, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutto o parte del personale.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto.

Art. 16 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni delle sedute di addestramento, fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Comandante/Responsabile comunica con almeno 7 giorni di anticipo al Prefetto di Treviso le date fissate per l'addestramento nonché l'elenco degli appartenenti al Servizio che vi prendono parte.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 18 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Nel caso di specie viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22 ottobre 2019.

Art. 19 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-line.


Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Treviso.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....